

Publicato il 25/06/2018

N. 00925/2018 REG.PROV.COLL.
N. 01346/2017 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1346 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Fattorie Toscane Societa' Agricola s.a.s. di Negro Nadia & C., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Giorgia Baldan, con domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Daniele Venturi in Firenze, lungarno Vespucci 58;

contro

Comune di Ponsacco, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Bimbi, già domiciliato ex articolo 25 c.p.a. presso la Segreteria del T.A.R. Toscana in Firenze, via Ricasoli 40, ora con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia;

Comune di Pontedera, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Bimbi, già domiciliato ex articolo 25 c.p.a. presso la Segreteria del T.A.R. Toscana in Firenze, via Ricasoli 40, ora con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia;

Regione Toscana, in persona del Presidente *pro tempore*, rappresentata e difesa

dall'avvocato Maria Letizia Falsini, con domicilio eletto presso la sede dell'Avvocatura regionale in Firenze, p.zza dell'Unità italiana 1;
Unione Valdera, Provincia di Pisa, non costituiti in giudizio;

nei confronti

Paolo Cerretini, Silvano Cerretini, Paola Cerretini, rappresentati e difesi dagli avvocati Alberto Benedetti e Vittorio Chierroni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del secondo in Firenze, via de' Rondinelli 2;

per l'annullamento,

con il ricorso originariamente proposto:

- a) del permesso di costruire n. 2017/002 del 9.03.2017 a firma del Responsabile del 3° Settore arch. Nicola Gagliardi, con cui il Comune di Ponsacco ha concesso a “Cerretini Paolo titolare dell'Azienda Agricola denominata Cerretini Paolo – Podere Orto Amico” la facoltà di eseguire i lavori di “realizzazione di unità residenziale in attuazione del PAPMAA di cui alla pratica edilizia 200 del 2015 (Comune di Ponsacco) e 883 del 2015 (Comune di Pontedera)”;
- b) della determinazione del Dirigente del 1° Settore Pianificazione Urbanistica Edilizia e Lavori Pubblici n. 58 del 2.09.2016 del comune di Pontedera, nonché della determinazione del Responsabile del 3° Settore Urbanistica Edilizia Privata Lavori Pubblici Ambiente e Manutenzioni n. 492 del 2.09.2016 del comune di Ponsacco, entrambe di approvazione del PAPMAA presentato dagli odierni controinteressati;
- c) della deliberazione del Consiglio comunale di Pontedera n. 17 del 28.06.2016 con cui è stata approvata la declassificazione del manufatto (identificato con la sigla C-5) classificato come edificio di pregio storico ed è stato dato assenso alla realizzazione del nuovo edificio non rurale posto in Comune di Ponsacco;
- d) del parere favorevole del 19.02.2016 della conferenza di Copianificazione ai sensi dell'art. 25 della L.R. Toscana n. 65/2014;

OMISSIS

3.1.2. Diviene allora decisiva l'eccezione di nullità della notificazione dell'atto di motivi aggiunti, eseguita a mezzo del servizio postale dalla società ricorrente nei confronti dei controinteressati e del Comune di Ponsacco presso la segreteria del T.A.R.. L'eccezione fa leva sul disposto dell'art. 25 c.p.a, come modificato dal d.l. n. 168/2016, in forza del quale alle notificazioni o comunicazioni presso la segreteria dell'ufficio giudiziario potrebbe procedersi, con decorrenza dal 1 gennaio 2018, nei soli casi in cui il notificante non possa avvalersi, per causa imputabile al destinatario, della notificazione a mezzo PEC disciplinata dall'art. 16-*sexies* del d.l. n. 179/2012. La ricorrente replica che l'art. 16-*sexies* cit. non si applicherebbe nel caso in cui la parte si domicili volontariamente presso la segreteria dell'ufficio giudiziario, dovendosi distinguere l'ipotesi in cui la domiciliazione presso la segreteria costituisca il frutto di una libera scelta della parte da quella in cui essa discenda dalla legge. Nel primo caso, la notificazione in segreteria sarebbe valida ed efficace ai sensi dell'art. 82 r.d. n. 37/1934, non essendovi alcuna norma che vieti alla parte di domiciliarsi elettivamente presso l'ufficio giudiziario procedente, mentre il novellato art. 25 c.p.a. riguarderebbe il solo caso della domiciliazione *ex lege*.

La tesi della ricorrente non persuade.

L'art. 25 c.p.a. così dispone:

“1. Fermo quanto previsto, con riferimento alle comunicazioni di segreteria, dall'articolo 136, comma 1:

a) nei giudizi davanti ai tribunali amministrativi regionali, la parte, se non elegge domicilio nel comune sede del tribunale amministrativo regionale o della sezione staccata dove pende il ricorso, si intende domiciliata, ad ogni effetto, presso la segreteria del tribunale amministrativo regionale o della sezione staccata;

b) nei giudizi davanti al Consiglio di Stato, la parte, se non elegge domicilio in Roma, si intende domiciliata, ad ogni effetto, presso la segreteria del Consiglio di Stato.

*1-bis. Al processo amministrativo telematico si applica, in quanto compatibile, l'articolo 16-*sexies* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla*

legge 17 dicembre 2012, n. 22.

1-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2018 il comma 1 non si applica per i ricorsi soggetti alla disciplina del processo amministrativo telematico”.

A sua volta, l’art. 16-*sexies* del d.l. n. 179/2012 stabilisce che “1. *Salvo quanto previsto dall’ articolo 366 del codice di procedura civile , quando la legge prevede che le notificazioni degli atti in materia civile al difensore siano eseguite, ad istanza di parte, presso la cancelleria dell’ufficio giudiziario, alla notificazione con le predette modalità può procedersi esclusivamente quando non sia possibile, per causa imputabile al destinatario, la notificazione presso l’indirizzo di posta elettronica certificata, risultante dagli elenchi di cui all’ articolo 6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 , nonche’ dal registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal ministero della giustizia’.*

La relazione illustrativa della legge n. 197/2016, di conversione con modificazioni del d.l. n. 168/2016, chiarisce come l’estensione al processo amministrativo telematico dell’art. 16-*sexies* d.l. n. 179/2012, dettato per il processo civile telematico, implichi anche per il PAT la residualità delle notificazioni e comunicazioni presso le segreterie degli uffici giudiziari rispetto a quelle eseguite presso il domicilio digitale, nel senso che la notifica presso la segreteria deve considerarsi ammessa nei soli casi di impossibilità di effettuare la notifica a mezzo posta elettronica certificata per causa imputabile al destinatario. Del resto, prosegue la relazione, la figura del domiciliatario non ha più “*ragion d’essere per i ricorsi che sono sottoposti al regime del PAT, nel quale i depositi sono effettuati telematicamente e, quindi, senza che rilevi il comune dove ha domicilio la parte’.*

Che la *ratio* dell’art. 16-*sexies* d.l. n. 179/2012 sia quella di imporre, nell’assetto del processo civile telematico, la centralità del domicilio digitale (indirizzo PEC) del difensore trova conferma nella giurisprudenza della Suprema Corte, la quale è ferma nel sostenere che la prescrizione dettata dalla norma “*prescinde dalla stessa indicazione dell’indirizzo di posta elettronica ad opera del difensore, trovando applicazione direttamente in forza dell’indicazione normativa degli elenchi/registri da cui è dato attingere l’indirizzo p.e.c. del difensore... la norma in esame, dunque, non solo*

depotenzia la portata dell'elezione di domicilio fisico, la cui eventuale inefficacia (ad es., per mutamento di indirizzo non comunicato) non consentirà, pertanto, la notificazione dell'atto in cancelleria, ma la imporrà pur sempre e necessariamente alla p.e.c. del difensore domiciliatario (salvo l'impossibilità per causa al medesimo imputabile), ma, al contempo, svuota di efficacia prescrittiva anche il R.D. n. 37 del 1934, art. 82, posto che, stante l'obbligo di notificazione tramite p.e.c. presso gli elenchi/registri normativamente indicati, potrà avere un rilievo unicamente in caso, per l'appunto, di mancata notificazione via p.e.c. per causa imputabile al destinatario della stessa, quale localizzazione dell'ufficio giudiziario presso il quale operare la notificazione in cancelleria? (così Cass. civ., sez. III, 8 giugno 2018, n. 14914, ma negli stessi termini già Cass. civ., sez. VI, 14 dicembre 2017, n. 30139).

Correlativamente, è stato affermato che in caso di mancata osservanza dell'onere di elezione di domicilio per gli avvocati che esercitano il proprio ufficio al di fuori della circoscrizione del tribunale a cui sono assegnati, la domiciliazione *ex lege* presso la cancelleria dell'autorità giudiziaria procedente opera solo se il difensore non ha indicato il proprio indirizzo PEC, in violazione dell'art. 125 c.p.c.. (cfr. Cass. civ., sez. III, 29 settembre 2017, n. 22838). E che, una volta ammessa la possibilità di procedere alla notifica a mezzo PEC ed escluso l'onere dell'avvocato esercente fuori distretto di eleggere domicilio nel luogo in cui ha sede il giudice adito, non vi è alcuna giustificazione o base normativa per l'esecuzione della notifica presso la cancelleria (Cass. civ., sez. VI, 7 novembre 2017, n. 26403).

Il principio della prevalenza del domicilio digitale nel PCT non vale, peraltro, per la sola domiciliazione *ex lege*, essendo stato precisato – con riferimento alle comunicazioni di cancelleria, evidentemente estensibile alle notificazioni – che le stesse vanno eseguite esclusivamente presso l'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore della parte senza che rilevi l'eventuale elezione di domicilio presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario, sempre salva l'ipotesi in cui l'uso della PEC sia impedito da causa non imputabile al destinatario dell'atto (cfr. Cass. civ., sez. VI, 15 settembre 2017, n. 21519).

Il rinvio all'art. 16-*sexies* operato dall'art. 25 c.p.a. dimostra come anche nel processo amministrativo telematico al domicilio digitale sia riconosciuta una posizione di centralità, com'è confermato, tra l'altro, dall'art. 136 dello stesso c.p.a., che non solo sottintende l'obbligo dei difensori delle parti di munirsi di un indirizzo PEC presso il quale eseguire le comunicazioni di segreteria, ma, ove manchi l'indicazione di detto recapito negli atti processuali, legittima le comunicazioni in via telematica all'indirizzo PEC risultante dall'elenco pubblico formato dall'ordine professionale di appartenenza del difensore (artt. 16-*ter* del d.l. n. 179/2012 e 7 co. 2 della legge n. 247/2012), senza che costui possa invocare il beneficio dell'errore scusabile a fronte della comunicazione così eseguita (cfr. Cons. Stato, A.P., ord. 10 dicembre 2014, n. 33).

Nella medesima direzione, l'art. 13 del d.P.C.M. n. 40/2016 (*“Regolamento recante le regole tecnico-operative per l'attuazione del processo amministrativo telematico”*) stabilisce che le comunicazioni di segreteria sono effettuate per via telematica all'indirizzo PEC del difensore risultante dai pubblici elenchi, e così pure il corrispondente art. 13 delle regole tecniche allegate al medesimo regolamento. E, ai fini di causa, è appena il caso di ricordare che l'art. 43 co. 2 c.p.a. prescrive che la notificazione dei motivi aggiunti alle controparti costituite sia eseguita presso il difensore secondo le stesse modalità previste per le comunicazioni, in virtù del rinvio all'art. 170 c.p.c..

Anche la disciplina del PAT, al pari di quella del PCT, privilegia dunque per le notificazioni e comunicazione da eseguirsi in corso di giudizio l'utilizzo del domicilio digitale del difensore risultante dai pubblici registri, che costituisce in definitiva il domicilio elettivo *ex lege*. Conserva invece un ruolo solo residuale il domicilio fisico (sia esso quello elettivo, sia esso, in mancanza, quello coincidente con la segreteria dell'ufficio giudiziario, ai sensi dell'art. 82 r.d. n. 37/1034), la cui operatività è circoscritta al caso di inutilizzabilità dell'indirizzo PEC del destinatario e per ragioni imputabili a quest'ultimo.

La conclusione è in linea con il parere dell'Ufficio studi della Giustizia Amministrativa, reso in data 19 marzo 2018 su richiesta del Segretariato Generale della G.A., nel quale si legge, per quanto qui interessa, *“che in pendenza di giudizio, le notificazioni alle parti costituite dovranno essere eseguite al domicilio digitale indicato dalla parte o, in mancanza, rinvenibile nei pubblici registri (trattandosi del domicilio elettivo ex lege)”* e solo *“in caso di inefficienza della PEC, per causa imputabile al destinatario, può ipotizzarsi un'applicazione anche al processo amministrativo della norma di chiusura del sistema rappresentata dall'art.82 r.d. 37/1934, nei termini indicati dalla Corte di Cassazione, nel senso che si potrà procedere al deposito degli atti da notificare presso la segreteria del giudice innanzi al quale pende la lite, solo se non via sia stata elezione di domicilio fisico (all'atto della costituzione e in aggiunta al domicilio digitale) nel Comune ove ha sede detto ufficio (e ciò in attuazione del principio di prossimità tra domicilio eletto e giudice adito)”*.

3.1.3. Alla luce dei rilievi svolti, deve essere affermata la nullità della notificazione dei motivi aggiunti, che la società ricorrente ha eseguito nei confronti dei controinteressati e del Comune di Ponsacco presso la segreteria del T.A.R., anziché agli indirizzi P.E.C. dei difensori, oltretutto indicati nei rispettivi atti di costituzione in giudizio.

Il gravame avverso la determinazione n. 457/2017, di riattivazione del permesso di costruire, va perciò dichiarato inammissibile, tenuto conto che le prime difese dei destinatari della notificazione nulla risalgono al 27 marzo 2018 (depositi documentali ex art. 73 c.p.a.), quando il termine per impugnare la determinazione predetta era ampiamente decorso e la sanatoria della nullità ai sensi dell'art. 44 co. 3 c.p.a. non poteva più utilmente operare relativamente ai diritti già acquisiti dalle controparti (la ricorrente assume di aver avuto conoscenza del provvedimento il 9 novembre 2017).

L'inammissibilità dei motivi aggiunti comporta che la già rilevata improcedibilità dell'impugnazione originaria si estenda a tutte le censure inizialmente proposte, non soltanto quelle *sub* A) dirette nei confronti dell'approvazione del P.A.P.M.A.A. Cerretini e del connesso permesso di

costruire, ma anche quelle rubricate *sub* B), C) e D), che si riferiscono ad atti a provvedimenti presupposti (al primo permesso di costruire e ora) alla determinazione n. 457/2017, divenuta inoppugnabile. Né può sostenersi che l'annullamento di quegli atti presupposti sarebbe in grado di produrre l'automatico travolgimento della determinazione n. 457/2017.

3.1.4. L'unico profilo di interesse residuo è ravvisabile con riguardo al secondo motivo *sub* A) di cui all'atto di trasposizione del ricorso straordinario, inerente la presunta assenza dell'autorizzazione dell'ente preposto alla tutela del vincolo idrogeologico gravante sull'area, in Comune di Pontedera, interessata dalla demolizione degli immobili fatiscenti e dalla costruzione della nuova tettoia prevista dal P.A.P.M.A.A.. Il tema del vincolo idrogeologico non risulta infatti esaminato dalla determinazione n. 457/2017 e non può dirsi da questa superato.

La censura è tuttavia infondata, atteso che il preventivo rilascio dell'autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico, se necessario, potrà e dovrà essere richiesto al momento in cui l'intervento di nuova costruzione avrà luogo (allo stato, risultano avviate le sole demolizioni).

4. Per le suesposte ragioni di rito, assorbita ogni altra eccezione, le domande proposte dalla società ricorrente non possono trovare accoglimento.

4.1. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in favore delle amministrazioni resistenti e dei controinteressati.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza), definitivamente pronunciando, dichiara l'inammissibilità dei motivi aggiunti proposti dalla società ricorrente.

Per l'effetto, in parte dichiara improcedibile, in parte respinge, l'impugnazione originariamente proposta con l'atto introduttivo del giudizio.

Condanna la società ricorrente alla rifusione delle spese processuali, che liquida in euro 2.000,00, oltre agli accessori di legge se dovuti, in favore di ciascuna delle amministrazioni resistenti e dei controinteressati.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 8 maggio 2018 con l'intervento dei magistrati:

Rosaria Trizzino, Presidente

Bernardo Massari, Consigliere

Pierpaolo Grauso, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Pierpaolo Grauso

IL PRESIDENTE
Rosaria Trizzino

IL SEGRETARIO